PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA

Art. 14

Tasso d'interesse

I contributi di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Versione in vigore dal 24 aprile 1968, non più in vigore dal 21 giugno 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Estremi	Legge 12 marzo 1968, n. 326
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-razionalizzazione-e-lo-sviluppo-della-ricettivita/art-14-tasso-d-interesse/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it